

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 48698 DI REPERTORIO E AL N. 21315 DI
RACCOLTA
STATUTO
ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO
TITOLO I
PROFILI GENERALI**

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E EMBLEMA

- 1) È costituita l'associazione denominata "Assistenza Pubblica Parma organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Assistenza Pubblica Parma ODV"), fondata nel 1902, con sede in Parma, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".
- 2) La bandiera dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA è bianca con al centro lo stemma del Comune di Parma e la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA PARMA". I nastri della bandiera porteranno i colori nazionali.
- 3) Lo stemma è formato da una croce blu in campo bianco racchiusa da un circolo.
- 4) Il distintivo è costituito dallo stemma sociale con la scritta "ASSISTENZA PUBBLICA PARMA" coniato a forma di scudo per i soci attivi e per quelli investiti di cariche sociali e a forma rotonda per i soci contribuenti.
- 5) A tutti i soci è consegnata una tessera. Il modello della tessera sociale è approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

- 1) L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
- 2) L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
- 3) L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
- 4) L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART. 3

SCOPI ASSOCIATIVI

- 1) L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
- 2) L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a. Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

- b. Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ART. 4

ATTIVITA'

1) Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
 - i. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - ii. Servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)
 - iii. Servizi di trasporto sanitario non assistito
 - iv. Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche
- b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 200 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
 - i. servizi di trasporto sociale
 - ii. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - i. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ii. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - iii. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - d. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti
 - e. trasporto cadaveri su richiesta dell'autorità competente
 - f. gestione di un servizio di onoranze e trasporti funebri

g. attivazione di propri servizi, sulla base di disponibilità organizzative, per tutti gli interventi di carattere solidaristico di cui abbisogni la comunità e in armonia con gli scopi dell'Associazione, con particolare riguardo alle situazioni a rischio e in occasione di infortuni o calamità;

h. promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della sofferenza, della solitudine, dell'emarginazione e del disagio.

2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3) L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalla legge e dalle norme attuative.

ART. 5

VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

1) L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

2) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II SOCI

ART. 6

REQUISITI

1) L'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA ha i seguenti ordini di soci:

- a. Soci attivi;
- b. Soci contribuenti;
- c. Soci benemeriti.

2) Nessuno può partecipare contemporaneamente a diversi ordini di soci.

3) Tutti i soci formano l'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 7

SOCI ATTIVI

1) Sono soci attivi tutti coloro che assolvono gratuitamente e con continuità un impegno personale operativo nell'ambito delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa.

2) Essi formano il Corpo dei Militi Volontari e si costituiscono in Assemblea secondo le finalità e la disciplina di cui al presente Statuto ed al Regolamento.

3) Possono essere ammessi quali soci attivi tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, corredata dalla firma di presentazione di almeno due soci attivi e secondo le norme stabilite dal Regolamento.

4) Per coloro che non abbiano compiuto il 18° anno d'età e abbiano superato comunque il 16° è necessaria l'autorizzazione scritta di chi esercita la potestà.

5) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 8

SOCI CONTRIBUENTI

1) Sono soci contribuenti dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA tutti coloro che, pur non prestando la propria opera personale, condividono comunque gli scopi e gli ideali di solidarietà dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA e contribuiscono economicamente alla loro realizzazione obbligandosi al versamento di una quota associativa periodica.

2) Per essere ammessi all'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA in qualità di socio contribuente è necessario farne richiesta scritta, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

3) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 9

SOCI BENEMERITI

1) Consiglio Direttivo può ammettere quali soci benemeriti le persone che si sono particolarmente distinte nella promozione e nello sviluppo dell'Associazione e delle sue iniziative nonché le persone che abbiano contribuito in misura notevole, materialmente o moralmente, alla vita ed al consolidamento dell'ASSISTENZA PUBBLICA - PARMA.

ART. 10

DIRITTI

1) I soci hanno diritto di:

a. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

b. Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;

c. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d. Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e. Essere informati sull'attività associativa;

f. Esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento di accesso agli atti.

ART. 11

DOVERI

1) Sono doveri dei soci di qualsiasi ordine:

a. Condividere i fini solidaristici e gli scopi dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA, rispettando il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;

b. Non compiere atti che danneggino materialmente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'Associazione;

c. Informare il proprio comportamento nei confronti degli altri soci e dei terzi a spirito di solidarietà ed attuarlo con correttezza, buona fede ed onestà.

2) I soci attivi devono prestare la propria opera, secondo quanto definito e programmato nell'ambito dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) Il Consiglio Direttivo può irrogare ai soci attivi che abbiano mancato al loro dovere sanzioni disciplinari consistenti nell'ammonizione scritta e nella sospensione da un giorno a sei mesi, salva l'esclusione di cui all'articolo successivo. Le norme per l'applicazione delle sanzioni sono stabilite dal Regolamento.

4) I soci contribuenti devono versare la quota associativa nei modi e nei termini di cui allo Statuto ed al Regolamento.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1) La qualità di socio si perde:

- a. per decadenza;
- b. per morosità;
- c. per dimissioni;
- d. per esclusione.

2) Perdono la qualità di socio per decadenza i soci attivi che hanno, con l'Associazione, qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

3) Perdono la qualità di socio per morosità i soci contribuenti che non abbiano versato la quota associativa nel termine ultimativo fissato dal Consiglio Direttivo secondo lo Statuto ed il Regolamento.

4) Perdono la qualità di socio per dimissioni coloro che ne diano comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5) Sono considerati dimissionari i soci attivi che ripetutamente ed ingiustificatamente non prestino la propria opera personale secondo quanto definito e programmato nell'ambito dell'Associazione.

6) La perdita della qualità di socio per decadenza, morosità e dimissioni opera di diritto ed è riconosciuta dal Consiglio Direttivo con sua deliberazione.

7) Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che abbiano commesso gravi inadempienze nei confronti dello Statuto od abbiano comunque gravemente danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale dell'Associazione, rendendo incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la stessa.

8) Prima della decisione della esclusione, vengono contestati gli addebiti, prevedendo la possibilità che gli interessati forniscano le proprie giustificazioni.

9) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 13

RICONOSCIMENTI AI SOCI

1) Il Consiglio Direttivo può assegnare ai soci meritevoli i seguenti riconoscimenti:

- a. Medaglia d'oro;
- b. Croce al merito;
- c. Medaglia d'argento;
- d. Medaglia di bronzo;

- e. Diploma di speciale benemerenzza;
- f. Diploma di benemerenzza.
- 2) La medaglia d'oro, in particolare, è assegnata a quei soci che siano risultati impegnati per 25 anni nei servizi volontari operativi o negli organi associativi. La croce al merito esige invece un uguale impegno per 15 anni.
- 3) Il Regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli altri riconoscimenti.
- 4) Il conferimento ha luogo ogni 4 anni.

TITOLO IV ORGANI

ART. 14 INDICAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
 - c. Il Collegio dei Sindaci;
 - d. l'Assemblea del Corpo Militi Volontari.
- 2) Tutte le cariche elettive sono gratuite.

CAPO I L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 15 COMPOSIZIONE - PRESIDENZA

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2) Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 16 TIPOLOGIA - CONVOCAZIONE

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.
- 2) L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno, l'una non oltre il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, l'altra non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del programma di attività accompagnato dai relativi elementi economici di previsione per l'anno successivo. Essa è inoltre convocata per la discussione degli affari generali e particolari, nonché per portare a conoscenza dei soci l'attività svolta durante l'anno dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto. L'Assemblea Generale Straordinaria è competente per le modifiche allo Statuto ed al Regolamento.
- 4) Essa è convocata quando il Presidente ed il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e quando venga fatta richiesta motivata e scritta dal Collegio dei Sindaci oppure da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
- 5) L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data fissata.
- 6) L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno stabilito per l'Assemblea; è pubblicato mediante affissione all'albo nei locali della sede sociale e con le altre modalità indicate dal Regolamento o deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

VALIDITÀ - VOTAZIONE - VERBALIZZAZIONE

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione quando vi intervenga la maggioranza degli aventi diritto. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione è considerata in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, anche per deliberare modifiche statutarie o regolamentari.
- 2) L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
- 4) Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale ad opera della persona designata dall'Assemblea, da trascrivere in apposito libro verbali e da conservare nella sede dell'Associazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 18

COMPOSIZIONE - COMPITI - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto di quindici membri eletti dai soci e fra i soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni; i membri scaduti sono rieleggibili.
- 2) Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari articoli del presente Statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi associativi.
- 3) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte. (art. 4 comma 3)

ART. 19

INSEDIAMENTO - SOSTITUZIONE

- 1) La riunione di insediamento del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente uscente dell'Associazione entro 15 giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti a norma dell'art. 40 ed è inizialmente presieduta dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed, a parità, dal più anziano d'età.
- 2) Qualora il Consiglio, per mancanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci alla sua prima riunione.
- 3) La mancanza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo, che mantiene i suoi poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la cui elezione deve essere indetta entro 4 mesi dalla constatazione della decadenza.

ART. 20

CONVOCAZIONE - VERBALIZZAZIONE

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio Sindacale.
- 2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata

per l'adunanza, anche a mezzo telefax. In caso di urgenza il preavviso può essere di sole 24 ore ed anche telefonico.

3) L'avviso di convocazione, entro il medesimo termine, deve anche essere affisso all'albo nei locali della sede sociale.

4) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali.

5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono abitualmente aperte ai soci, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 21

VALIDITÀ - VOTAZIONE

1) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

2) I voti sono palesi, salvo che 1/3 dei Consiglieri presenti richiedano il voto segreto.

3) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti la proposta messa in votazione s'intende respinta.

ART. 22

PRESIDENTE

1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione.

2) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, l'Assemblea Generale dei Soci, l'Assemblea del Corpo Militi Volontari e ne esegue le deliberazioni; sovrintende tutti i servizi e li coordina, firma i verbali; sottoscrive mandati alle liti; stipula le convenzioni, i contratti e compie in genere tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

ART. 23

VICE PRESIDENTE

1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento con gli stessi poteri del Presidente.

2) La firma del Vice Presidente vale come attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

ART. 24

TESORIERE

1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Tesoriere.

2) Egli sovrintende agli affari finanziari, economici, contabili ed alle operazioni di cassa dell'Associazione predisponendone, tra l'altro, il bilancio; compila ed aggiorna gli inventari; cura l'esazione delle quote sociali; tiene i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 25

SEGRETARIO

1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Segretario.

2) Egli sovrintende alla compilazione ed alla tenuta degli elenchi dei soci; redige i verbali delle adunanze e deliberazioni degli organi sociali cui partecipa, sottoscrivendoli col Presidente; custodisce l'archivio, gli atti, i documenti, i verbali dell'Associazione; cura e sovrintende in genere tutte le incombenze amministrative; gestisce, sotto il profilo amministrativo e normativo, il personale dipendente.

ART. 26

COMANDANTE

- 1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Comandante.
- 2) Egli coordina e dirige il Corpo Militi Volontari; organizza e coordina tutti i servizi operativi dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA, mantenendo in efficienza i mezzi e coordinando l'attività dei soci attivi e del personale addetto a tali servizi; promuove la partecipazione dei volontari alle attività dell'associazione; controlla, sollecita e migliora l'efficienza dei soci attivi; propone al Consiglio Direttivo provvedimenti, organizzativi e non, che consentano la più completa realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- 3) Egli è coadiuvato da collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo nel numero e con le modalità di cui al Regolamento.

ART. 27

DIRETTORE SANITARIO

- 1) Il Direttore Sanitario sovrintende alle attività di carattere sanitario svolte dall'Ente, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei volontari; sovrintende alle incombenze ed alle iniziative afferenti, in generale, il settore sanitario e vigila sull'osservanza delle norme igieniche e preventive da parte del personale dipendente e dei volontari, negli ambienti e sui mezzi operativi.
- 2) Esplica le funzioni stabilite dalla legge e dalle convenzioni eventualmente stipulate dall'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA con le autorità sanitarie.
- 3) Egli deve essere laureato in medicina e chirurgia. E' eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ART. 28

DIRETTORE TECNICO

- 1) Il Direttore Tecnico sovrintende alla manutenzione dei beni e delle risorse tecnologiche dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA, controllandone e mantenendone l'efficienza nonché programmandone la sostituzione. Egli deve essere munito delle necessarie conoscenze tecniche.
- 2) E' eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ART. 29

GIUNTA ESECUTIVA

- 1) La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario, dal Comandante, nonché, se eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Tecnico. Quando il Direttore Sanitario ed il Direttore Tecnico sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo esterno, essi sono tenuti a partecipare alla Giunta Esecutiva con voto consultivo.
- 2) Essa si riunisce, di norma, almeno una volta ogni 15 giorni; disimpegna gli ordinari affari amministrativi, sorveglia l'andamento dei servizi e delle attività dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA.
- 3) In caso di straordinaria necessità ed urgenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salva la ratifica del medesimo nella sua prima riunione.
- 4) La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza della

maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

CAPO III ORGANO DI CONTROLLO

ART. 30

COMPOSIZIONE - DURATA

- 1) Il Collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti eletti fra i soci dell'Associazione, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo (salvo quanto indicato nel comma 8 dell'art. 43 del presente statuto).
- 2) I Sindaci durano in carica come il Consiglio Direttivo; debbono prendere parte alle sue riunioni con voto consultivo e possono partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva.
- 3) Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro
- 4) Il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il Presidente. La prima riunione del Collegio dei Sindaci è convocata entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti dal sindaco eletto più anziano di età.

ART. 31

COMPITI

- 1) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 2) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del codice del terzo settore.
- 3) L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
- 4) L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) Il Collegio si riunisce di norma trimestralmente e fa constare delle proprie riunioni con verbale da trascriversi su apposito libro.

ART. 32

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, o per autonoma determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei Conti, ovvero una società di Revisione.

CAPO IV

L'ASSEMBLEA DEL CORPO MILITI VOLONTARI

ART. 33

COMPOSIZIONE - VALIDITÀ - COMPITI - VERBALIZZAZIONE

- 1) L'Assemblea del Corpo Militi Volontari è costituita da tutti i soci attivi.
- 2) Essa è convocata dal Presidente quando lo stesso o il Comandante lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci oppure da un decimo dei soci attivi. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Comandante; in mancanza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea.
- 3) Essa è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei soci attivi e delibera a maggioranza dei presenti.
- 4) L'Assemblea del Corpo Militi Volontari propone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci provvedimenti circa l'organizzazione del Corpo Militi Volontari e circa la propaganda del volontariato. Essa può altresì proporre modifiche dello Statuto e del Regolamento.
- 5) Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale ad opera della persona designata dall'Assemblea da trascrivere in apposito libro verbali, e da conservare nella sede dell'Associazione.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 34

INDICAZIONE DELLE RISORSE

- 1) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. da attività di raccolta fondi;
 - i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

ART. 35

EROGAZIONI - DONAZIONI E LASCITI

- 1) Per quanto concerne le erogazioni liberali in denaro od in natura e le donazioni, di cui all'art. 34 comma 1 lett. f, il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 3) Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, e compie i relativi atti

giuridici.

ART. 36

PATRIMONIO

1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 34, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

TITOLO VI

ART. 37

ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 38

BILANCIO E LIBRI SOCIALI

1) Il bilancio è formato dal Consiglio Direttivo con riferimento all'esercizio terminato il trentuno dicembre dell'anno precedente.

2) Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, a norma dell'art. 16 dello Statuto, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

3) Il bilancio è redatto in conformità alle normative vigenti in materia ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

4) Il bilancio e le relazioni devono restare depositati nella sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea Generale dei Soci convocata per la loro approvazione.

5) L'associazione deve tenere:

a. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b. il libro degli associati;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

TITOLO VII

ELEZIONI

ART. 39

PERIODICITÀ

1) Le elezioni delle cariche sociali, e segnatamente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, hanno luogo ogni quattro anni e si svolgono, di norma, entro il mese di ottobre.

ART. 40

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1) Tutti i soci possono eleggere ed essere eletti.

ART. 41

CONVOCAZIONE - PUBBLICITÀ

1) Almeno tre mesi prima dello svolgimento delle elezioni il Consiglio Direttivo porta a conoscenza dei soci la data fissata e le modalità per la presentazione delle candidature a mezzo di avviso da pubblicare all'albo nella sede sociale e da divulgare con i mezzi d'informazione ritenuti più idonei.

ART. 42

COMITATO ELETTORALE

1) Nella stessa seduta nella quale fissa la data per le elezioni, il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Elettorale composto da cinque soci e designa fra questi il Presidente.

2) Il Comitato Elettorale - i cui componenti non potranno essere candidati - constatata la regolarità delle presentazioni, provvede alla formazione della lista dei candidati verificandone il possesso dei requisiti; stabilisce, d'intesa con il Consiglio, luogo e orari di apertura del seggio dandone informazione ai soci nei modi di cui all'articolo precedente; sovrintende alle operazioni elettorali, che dovranno svolgersi con la contestuale e continua presenza di almeno tre componenti il Comitato stesso; provvede allo scrutinio delle schede, formulando la graduatoria dei candidati sulla base dei voti da ciascuno riportati; proclama infine gli eletti.

ART. 43

CANDIDATURE

1) Proposte di candidatura agli organi associativi potranno essere presentate al Comitato Elettorale in tutto il periodo che intercorre dalla data della sua nomina fino al trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

2) Ogni singola candidatura dovrà essere presentata e sottoscritta da non meno di dieci soci, regolarmente iscritti da almeno dodici mesi.

3) Ogni socio non può presentare e sottoscrivere più di 5 candidature per il Consiglio Direttivo e 2 per l'Organo di Controllo.

4) Le candidature dovranno essere presentate separatamente per ognuno degli organi associativi da eleggere.

5) Non si può essere contemporaneamente candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e quello dell'Organo di Controllo.

6) La presentazione delle candidature dovrà recare la sottoscrizione, per accettazione, di ogni singolo candidato.

7) In casi di mancata, o irregolare o insufficiente presentazione di candidature che comportino comunque un numero di candidati inferiore al doppio dei posti da ricoprirsi negli organi associativi, risulteranno automaticamente candidati tutti i soci.

8) In caso di mancata, irregolare o insufficiente presentazione di candidature per l'organo di controllo di cui all'art. 32 del presente Statuto, che comporti un numero di candidati aventi i requisiti di revisore iscritto nell'apposito Registro inferiore a quello previsto dalla norma tempo per tempo in vigore, l'assemblea dei soci dovrà nel più breve tempo possibile provvedere ad integrare i nominativi dei soggetti candidati con nominativi di soggetti eventualmente anche non associati che possiedano i requisiti previsti. I nominativi dovranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e/o risultare da proposta depositata presso l'associazione sottoscritta da almeno 10 associati, ciascuno dei quali potrà sostenere e proporre una sola candidatura, entro venti giorni precedenti a quello fissato per le elezioni. Nel caso in cui, pur in presenza di candidati aventi i requisiti, essi non risultino eletti, l'assemblea dei soci dovrà essere

riconvocata nel più breve tempo possibile per provvedere ad integrare i soggetti nominati con soggetti eventualmente anche non associati che possiedano i requisiti previsti. I nominativi dovranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e/o risultare da proposta depositata presso l'associazione sottoscritta da almeno 10 associati, ciascuno dei quali potrà sostenere e proporre una sola candidatura, entro cinque giorni precedenti a quello fissato per l'assemblea dei soci. L'ultimo candidato eletto, privo dei requisiti necessari per poter entrare validamente in carica, resterà tra i supplenti

ART. 44

VOTAZIONI

- 1) Le elezioni hanno luogo a mezzo di scheda segreta.
- 2) Le schede, che saranno di formato e qualità unici, dovranno recare a stampa e in ordine alfabetico i nominativi dei soci candidati, indicandone la categoria di appartenenza.
- 3) Il voto sarà espresso mediante l'apposizione di una crocetta a fianco dei candidati prescelti in misura non superiore a quelli eleggibili.
- 4) Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, la scheda conterrà tante righe quanti sono gli eleggibili e in quelle l'elettore scriverà cognome e nome del socio prescelto.
- 5) Ogni scheda, prima di essere consegnata all'elettore dovrà essere vidimata col timbro dell'Associazione e la firma di almeno uno dei componenti del Comitato Elettorale.
- 6) Saranno considerate nulle le schede che siano prive della vidimazione e della firma e quelle che portino altri segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili o nelle quali siano espresse preferenze in numero superiore agli eleggibili.
- 7) L'ammissione al voto è subordinata all'identificazione personale del socio da parte del Comitato Elettorale o alla presentazione di un documento di riconoscimento.
- 8) Il Comitato Elettorale prende le proprie decisioni deliberando a maggioranza e facendo tutto constatare nel relativo processo verbale.
- 9) Nella sala delle operazioni di voto saranno esposti a cura del Comitato Elettorale unicamente fac-simili della scheda; nel caso di cui all'art. 42 comma 7 sarà altresì esposta copia del libro soci.
- 10) terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede registrando i voti ottenuti dai singoli candidati.
- 11) Sulla base delle risultanze elettorali, infine, proclama gli eletti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
- 12) Gli organi associativi elettivi scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

ART. 45

CONTESTAZIONI - VALIDITÀ

- 1) Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali vanno rivolte per iscritto al Comitato Elettorale entro quarantotto ore dalla proclamazione degli eletti.
- 2) Il Comitato Elettorale decide entro le successive quarantotto ore con definitivo ed inappellabile giudizio.
- 3) Tutti i verbali della Commissione Elettorale relativi alla proclamazione degli eletti e l'ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze nonché i

verbali contenenti i giudizi circa le contestazioni verranno esposti per sette giorni nei locali dell'Associazione.

4) Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

TITOLO VIII SCIoglIMENTO

ART. 46 DELIBERAZIONI

1) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato
2) Lo scioglimento dell'ASSISTENZA PUBBLICA PARMA non potrà avvenire se non per legge o per legittimo provvedimento dell'autorità competente ovvero per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria, richiesta a tale scopo da almeno un quarto dei soci. La deliberazione sarà valida soltanto se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti che costituisca almeno i tre quarti dei soci aventi diritto all'intervento in assemblea.

ART. 47 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1) Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito fra i soci ma sarà, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, erogato a favore di altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, nei modi e nei termini che saranno deliberati dall'Assemblea Generale Straordinaria con la maggioranza di cui all'art. 46.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 NORMA RESIDUALE

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATI: LUCA BELLINGERI - BERNARDO BORRI, NOTAIO